

**IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI**
Webinar

giovedì 13 aprile 2023, ore 15.00

Saluti introduttivi

Alberto Righini – Vice Presidente di ANCE Lombardia

Attilio Scacchetti – Coordinatore ROP di ANCE Lombardia

Relazione

Rosario Scalise – www.avvocatodicantiere.it - Studio legale Roulet Scalise

Domande, risposte e dibattito tra i partecipanti

Conclusioni

Andrea Pastori – Direttore di ANCE Lombardia

Moderatore

Andrea Vescia – Funzionario per le OO.PP. di ANCE Lombardia

Il Nuovo Codice entrata in vigore

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs 36/2023

229 articoli (201 pagine);

38 allegati (345 pagine), sostituiscono regolamenti tra i quali DM 49/2018 e DPR 207/2010;

Relazione al Codice (121 pagine);

Entrata in vigore, con allegati, **il 1 aprile 2023**;

Acquista efficacia (ovvero si applica), con allegati, **dal 1 luglio 2023** (salvo disposizioni transitorie);

Dal 1 aprile al 30 giugno 2023 → D.Lgs 50/2016;

Dal 1 luglio 2023 → Nuovo Codice (salvo alcuni articoli);

Dal 1 luglio 2023 il D.Lgs 50/2016 è abrogato, fatto salvo l'applicazione di alcune disposizioni sino al 31 dicembre 2023;

Dal 1 gennaio 2024 acquistano efficacia tutte le disposizioni del Nuovo Codice;

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs 36/2023

-Dal 1 luglio 2023 → Nuovo Codice salvo articoli:

- art. 19 - Principi e diritti digitali
- art. 20 - Principi in materia di trasparenza
- art. 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- art. 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- art. 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
- art. 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
- art. 26 - Regole tecniche
- art. 27 - Pubblicità legale degli atti
- art. 28- Trasparenza dei contratti pubblici
- art. 29 - Regole applicabili alle comunicazioni
- art. 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- art. 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza**
- art. 36 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso



Artt. 19/36
Digitalizzazione del Ciclo di Vita
dei contratti
In vigore dal 1 gennaio 2024

- art. 37, comma 4 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (limitatamente alla pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali)



Artt. 37, c. 4
Programmazione Pubblicazione
In vigore dal 1 gennaio 2024

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs 36/2023

-Dal 1 luglio 2023 → Nuovo Codice salvo articoli:

art. 81 - Avvisi di pre-informazione

art. 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione

art. 84 - Pubblicazione a livello europeo

art. 85 - Pubblicazione a livello nazionale

art. 99 - Verifica del possesso dei requisiti (Fascicolo virtuale – art 24)

art. 106, comma 3, ultimo periodo - Garanzie per la partecipazione alla procedura (La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente...)



Artt. 81/106 c. 3
Procedure: pubblicazioni,
verifiche (Fascicolo virtuale),
Garanzie digitale
In vigore dal 1 gennaio 2024

art. 115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

(limitatamente alla previsione: “Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 9”).

art. 119, comma 5 – Subappalto (limitatamente alla previsione:

“L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. ...»



Artt. 115 c. 5 e 119 c.5
Fase esecuzione
In vigore dal 1 gennaio 2024

art. 224 comma 6 – disposizioni ulteriori. **In vigore dal 1 gennaio 2024**

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs 36/2023

-Dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 → D.Lgs 50/2016

art. 21, comma 7 – Programma biennale e programma triennale, pubblicazione.

art. 29 – Principi in materia di trasparenza.

art. 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

art. 41, comma 2-bis - Misure di semplificazione delle procedure di gara
svolte da centrali di committenza (limitatamente alla disposizione
in cui *“È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario,
eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58)*

art. 44 - Digitalizzazione delle procedure

art. 52 - Regole applicabili alle comunicazioni

art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza

art. 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

art. 74 - Disponibilità elettronica dei documenti di gara

art. 81 - Documentazione di gara

art. 85 - Documento di gara unico europeo

art. 105, comma 7 – Subappalto

(limitatamente alla disposizione *“L’affidatario deposita il contratto di subappalto ...”*)

art. 111, comma 2-bis - Controllo tecnico, contabile e amministrativo

(limitatamente alla disposizione *“Le metodologie e strumentazioni elettroniche
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono*

*il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
di cui all’articolo 213, comma 8, per l’invio delle informazioni
richieste dall’ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9”*



Norme del DLgs 50/2016
connesse ai principi di
digitalizzazione del Nuovo
Codice
Fino al 31 dicembre 2023



Norme del DLgs 50/2016
fase esecutive inerenti
alla digitalizzazione del
ciclo dei contratti pubblici
Fino al 31 dicembre 2023

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs 36/2023

-Dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 → D.Lgs 50/2016

art. 213 - Autorità Nazionale Anticorruzione - limitatamente a
-comma 8 – Banda dati
-comma 9 – Osservatorio
-comma 10 – Casellario informatico a mezzo dell'Osservatorio
art. 214, comma 6 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - limitatamente alla disposizione che concerne l'abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti.



Norme del DLgs 50/2016
ANAC e MIMS (MIT)
Fino al 31 dicembre 2023

art. 70 - Avvisi di pre-informazione
art. 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
art. 73 - Pubblicazione a livello nazionale
art. 127, comma 2 - Pubblicità e avviso periodico indicativo (limitatamente alla possibilità degli enti aggiudicatori di *“rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo”*)
art. 129 comma 4 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati (limitatamente all'obbligo degli enti aggiudicatori di pubblicare *“le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione”* solo in forma semplificata e per motivi statistici.



Norme del DLgs 50/2016
sulla pubblicazione (GURI,
giornali) che verranno
sostituiti dalla
Pubblicazione su Banca
dati ANAC e sito stazione
appaltante (senza costi)
Fino al 31 dicembre 2023

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs 36/2023

- Dal 1 gennaio 2024 acquistano efficacia tutte le disposizioni del Nuovo Codice;
- PNRR e PNC → rimangono ferme le norme della legge 108/2021 e disposizioni specifiche;
- Norme progettazioni previste nel DLgs 50/2016 si applicano ai procedimenti in corso al 1 luglio 2023 (ovvero procedimenti nei quali l'incarico di progettazione è stato formalizzato);
- Se alla data del 1 luglio 2023 è già stato formalizzato incarico del PFTE si può procedere all'appalto integrato anche sulla base di tale livello progettuale.

Il Nuovo Codice

Novità Fase precontrattuale

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Principi Generali → tra cui il principio del risultato, della fiducia ed il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articoli 1-12).

Articolo 2.

Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa **costituisce colpa grave** la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Principi Generali → tra cui il principio del risultato, della fiducia ed il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articoli 1-12).

Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

1. Se sopravvengono circostanze **straordinarie** e **imprevedibili**, estranee alla **normale** alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante **l'equilibrio originario** del contratto, **la parte svantaggiata**, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, **ha diritto** alla **rinegoziazione** secondo buona fede delle **condizioni contrattuali**. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli **60 e 120**.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-RUP → Responsabile Unico di Progetto (responsabili di fase) – (art. 15 e allegato I.2). No settori speciali (auspicato). Piano formazione. Tempo determinato. Incentivi → Responsabili di fase. Supporto (per soggetti privi di qualifica). Non rifiutabile.

Relazione illustrativa al Codice

Il **comma 4** prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in **capo al RUP** gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.



Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

- Progettazione** → eliminato definitivo, allegato per le tariffe (art. 41 e ss, allegati I.7, I.13), DIP, DOCFAP → maggiore importanza;
- Verifica e Validazione** → (art 41 e all. I.7). Da effettuarsi lungo tutte le fasi. Rapporto conclusivo per fase in appalto. Responsabilità, Requisiti, Garanzie. Validazione firma RUP e Responsabile di Fase.

art. 23 Dlgs 50/2016 → art. 15 DPR 207/2010 → **Aart 41 D.Lgs 36/2023 - II. I.7 Nuovo Codice**

1 - Quadro esigenziale

2- DOCFAP (Documento di fattibilità alternative progettuali) – obbligatorio sopra soglia

3- Documento di indirizzo alla progettazione

4 - Progetto di fattibilità tecnico economica

Progetto definitivo → **eliminato**

5 - Progetto esecutivo.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Corpo/Misura → Art. 31 all. I.7, prezzo a corpo accompagnato da distinto elaborato con sotto lavorazioni; Art. 18, comma 1, = art. 32, comma 14 bis, DLgs 50/2016: Il computo metrico estimativo (CME) è parte del contratto se richiamato nel bando → però art. 31 dell'All. I.7 (progettazione) impone di allegare allo schema di contratto (quale documento del progetto esecutivo), il CME.

-Termini delle procedure → stabiliti termini precisi nell'allegato I.3. (silenzio inadempimento) Termini per OEPV e Minor Prezzo.

-Digitalizzazione → intero ciclo di vita del contratto pubblico. Coordinamento con BIM, Contabilità LLPP (artt. 19/36).

-Accesso atti → (artt 35-36). Accesso digitale. Accesso civico. Offerta aggiudicatario disponibile (verbali, atti), mediate piattaforma digitale a tutti. Primi 5 in graduatoria documenti disponibili reciprocamente. Se stazione appaltante nega esistenza diritto ad oscuramento: ricorso entro 10 gg. Anac irroga sanzioni su comportamenti non corretti in relazione a richieste oscuramento.

-Programmazione → triennale sia per lavori sia per servizi, forniture. (art 37 e all. I.5 – a decorrere dal periodo di programmazione 2023/2025).

-Manodopera → la manodopera non è soggetta a ribasso (art. 41,c. 14). Scorporo manodopera e non assoggettabilità a ribasso.

-Appalto integrato → sul PFTE (art. 44), sulla base dell'OEV. Non per manutenzione ordinaria. Motivazione: esigenze tecniche (tenendo conto dei rischi maggiori costi esecutivo)

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

- Affidamenti sotto soglia** → confermate soglie dell'art. 1 della Legge 120/2020 e smi; affidamento diretto importo inferiore Euro 150.000 (lavori), inferiore 140.000 (servizi, forniture). (articoli 48-50).
- Controllo requisiti** → Affidamenti importo inferiore a 40.000, verifica a campione con sorteggio (art. 52)
- Rotazione** → non si applica se nell'indagine di mercato non sono posti limiti numerici al successivo invito (art. 49) → No sotto i 5.000 euro. Settori speciali → proprio regolamento (ripartizione affidamenti per fasce economiche).
- Sorteggio → ogni metodo casuale di selezioni delle imprese è da motivare e diventa criterio residuale (art. 50 c.2). All. II.1 → Indagini di mercato ed elenchi operatori.
- Criteri sotto soglia** → (art 54) OEPV/Massimo ribasso (media con 3 metodi → prezzo più basso se meno di 5 concorrenti). Rimane possibilità verifica congruità.
- Criteri sopra soglia** → OEPV/Prezzo più basso (art 108).
- **Criterio OEPV** → obbligatorio per contratti servizi sociali, ristorazione ospedaliera ... e servizi alta intensità manodopera nonché servizi tecnici > 140.000; per appalto integrato ed appalti ad elevato contenuto tecnologico (artt. 51 e 108) → eliminato tetto di 30 punti offerta economica (rimane solo per contratti alta intensità manodopera).

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Esecuzione anticipata del contratto → per contratti sotto soglia si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, anche senza urgenza, dopo verifica requisiti aggiudicatario (art 50 c. 6).

-Garanzia provvisoria sotto soglia → confermata previsione dell'art. 1 della Legge 120/2020 e smi: garanzia provvisoria non è richiesta (se richiesta max 1%); garanzia definitiva, è facoltà non richiederla, se richiesta max 5% (art. 53).

-Garanzie provvisoria sopra soglia → Provvisoria pari al 2%, ma può essere fissata tra 1% e 4% (motivazione); Firma digitale; non è più necessario obbligo impegno a rilasciare definitiva (art. 106).

-Garanzia definitiva → Rimane 10% (aumentato in base al ribasso); 2% se Accordo Quadro e 10% per contratti attuativi; E' possibile sostituire garanzia con trattenuta sui SAL (10%) → richiesta impresa ed amministrazione può rifiutarsi motivando. Disciplina accordi quadro.

-Termine stipula contratto sotto soglia → entro 30 giorni da aggiudicazione (art 55) – No stand still.

-Termine stipula contratto sopra soglia → rimane 60 giorni (art. 18).

-Lotti → suddivisione in lotti funzionali, prestazionali, quantitativi (art. 58 – Definizioni nell'all. I.1.).

-Accordo quadro → rimane 4 anni, salvo casi eccezionali.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Revisione prezzi → obbligatoria nei limiti indicati (art. 60), ovvero alea del 5% e nei limiti dell'80%, Indici Istat → NB da valutare con art. 9 e art. 120.

Articolo 60.

Revisione prezzi.

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Qualificazione stazione appaltante → (artt. 62/63 e all. II.4). Qualificazione è necessario per appalti > Euro 500.000; sopra tale limite → CUC, Stazioni appaltanti qualificate. 3 livelli di qualificazione → Anac. Modalità e termini per istanze.

-ConSORZI «non necessari» → (art 67 – All. II.2), sono i consorzi di coop, artigiani e stabili. Rinvio a futuro regolamento. NB → il consorziato indicato può anche partecipare alla stessa gara individualmente, se dimostra che la sua partecipazione non ha influito sulla gara (unico centro decisionale).

-Raggruppamenti Temporanei → (art. 68 – Corte di Giustizia) → Revisione del RTI: non più suddivisione tra orizzontale e verticale. Mandataria non deve qualificarsi/eseguire quota maggioritaria. Il componente può partecipare sia nel RTI sia come singolo, se dimostra che la sua partecipazione non ha influito sulla gara (unico centro decisionale). Responsabilità solidale sempre. Stazione appaltante può imporre una forma giuridica dopo aggiudicazione (indicare in gara). Revoca mandato più semplice per pagamento mandanti.

-Pubblicazione Bandi (nazionale) → Non più su Gazzetta e Giornali ma su Banca Dati Anac (senza costi per impresa). 30 giorni per procedura aperta (artt. 71, 84,85).

-Commissione giudicatrice OEV sotto soglia → (artt 15, 51). RUP può fare componente e presidente.

-Commissione giudicatrice OEV sopra soglia → (artt 15, 93). Presidente è un dipendente della stazione appaltante. RUP può farne parte. Commissari esterni: dipendenti altre amministrazioni e se non c'è disponibilità, soggetti esterni.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Requisiti di ordine generale → **Cause di esclusione automatiche** (art 94). Non è più richiamato il «patteggiamento» per i reati gravi elencati (sentenza definitiva e decreto penale). Controllo giudiziario (non causa di esclusione). Non si fa più riferimenti ai «cessati» (DURC – All. II.10). Amministratori di fatto.

-Requisiti di ordine generale → **Cause di esclusione non automatiche** (art 95). Cause facoltative di esclusione. All. II.10 (violazione non definitivamente accertate). Non è più richiamato il «patteggiamento» per i reati gravi elencati. Controllo giudiziario (non causa di esclusione). Non si fa più riferimenti ai «cessati» (DURC – All. II.10). Sicurezza: Legge 215/2021.

-Requisiti di ordine generale → **Disciplina dell'esclusione** (art 96). Procedimento di esclusione. Misure di self cleaning: prima e dopo la scadenza del termine di gara. Indicazione della rilevanza temporale della causa di esclusione (3 anni per illecito professionale da data del provvedimento, commissione del fatto).

-Requisiti di ordine generale → **Esclusione dei Raggruppamenti** (art 97). Se un componente non possiede requisiti (anche speciali), il RTI può evitare esclusione se dimostra di avere estromesso operatore inadempiente o di averla sostituita da soggetto con possesso requisiti.

-Requisiti di ordine generale → **Illecito professionale** (art 98). Tipizzazione dei casi che assumono rilevanza → Settori speciali possono declinare nel Regolamento interno.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

-Attestazione SOA → (art 100, All. II. 12). A regime «Nuovi soggetti autorizzati a rilasciare attestazioni» (non più le SOA). Nelle more del Regolamento di qualificazione si applica all. II.12 (nelle more rimane il periodo di 15 anni). Requisiti da verificare: negli ultimi 3 anni antecedenti alla domanda di rilascio o rinnovo. Futuro: anche qualificazione servizi e forniture.

-Soccorso istruttorio → (art 101). Termine minimo di 5 giorni (accanto al termine massimo di 10 giorni). Eliminata distinzione tra irregolarità «essenziali» e «non essenziali». NB → soccorso per *chiarimenti* su offerta tecnica ed economica (ed allegati) → risposta entro 5 giorni. Rettifica errore materiale offerta tecnica ed economica. Data certa per documenti integrativi.

-Avvalimento → (art 104). Ammesso l'avvalimento «premiale», ovvero che concorre a migliorare offerta.

-Inversione procedimentale → (art 107). Facoltà della stazione appaltante. Anche dopo scadenza.

-Rating Impresa → (art 109). Sistema di monitoraggio di ANAC. Collegamento con FVOE. Aggiudicazione anche sulla base di criteri che valutino Rating (Reputazione). Entro 18 mesi.

-Clausole sociali → (art. 57). In ragione della natura intervento è previsto obbligo clausole sociali.

-Impegni Impresa → (art. 102). Nei bandi le stazioni appaltanti (in ragione della natura della prestazione) chiedono ad imprese impegni su stabilità occupazionale, garanzia su applicazione contratti collettivi, pari opportunità generazionali, di genere, disabili.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: novità essenziali.

- **Disciplinare/Capitolato** → (art 87). Contenuti del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto.
- **Seggio di gara** → (art 93, c. 7). Negli affidamenti con criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è demandata ad un seggio di gara (anche monocratico).
- **Anomalia offerta** → (art 110). Subprocedimento verifica anomalia: superamento dei 4/5. Stazione appaltante indica gli elementi specifici di valutazione.
- **Relazioni uniche** → (art 112). Per appalti sopra soglia europea, la stazione appaltante redige una relazione unica sulle procedure.
- **Incentivi tecnici** → (art 45). Estensione a tutti gli appalti (concessioni comprese ed aff. Diretti). Si applica anche ai settori speciali.

Il Nuovo Codice Novità Fase esecutiva

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: alcune novità essenziali.

-Subappalto → (art 119);

Confermata la riforma della Legge 108/2021 e smi:

-Prevalente max 49,99% → Decisione a contrarre.

-Limiti da indicare nella Decisione a contrarre → altrimenti 100%.

-Responsabilità solidale subappaltatore/appaltatore nei confronti della stazione appaltante.

-Subappaltatore deve garantire applicazione medesimo trattamento economico e normativo dell'appaltatore (per prestazioni categoria prevalente e caratterizzanti oggetto appalto).

Novità

SUBAPPALTO DEL SUBAPPALTO (c.d. «a cascata»)

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: alcune novità essenziali.

-Subappalto → (art 119);

Migliore esplicitazione limiti categoria prevalente.

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

SIOS → come le altre categorie → Art. 104, comma 11 (norme in materia di avvalimento).

11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: alcune novità essenziali.

-Modifiche e varianti → alcune novità (art. 120 – all. II.14);

Confermato:

- Limite 50% per ogni singola variante (anche per settori speciali).
- Limite 20% quale quinto d'obbligo.
- Limiti variante sostanziale.

Novità

- Scompaiono «circostanze impreviste» rimane «circostanza imprevedibili»
- Non sono considerate sostanziali le modifiche che hanno la finalità di **ottenere risparmi** da utilizzare per compensare aumenti di spesa dei costi dei lavori;
- Non sono considerate sostanziali le modifiche che realizzano **soluzioni equivalenti o migliorative** (in termini economici, tecnici, di tempi);
- E' possibile – applicando l'art. 9– inserire nel contratto **clausole di rinegoziazione**, la cui attivazione è rimessa all'impresa mediante istanza, alla quale il RUP risponde entro 3 mesi.

Inoltre:

- Scompare il riferimento all'errore progettuale nel comma 3 (vecchio comma 2 dell'art. 106), ma nulla cambia.
- Scompare la disciplina dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, ma tale fattispecie rimane assorbita nel comma 2 e nel comma 5 dell'art. 120.
- DL assume ruolo più rilevante nella fase di proposta.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: alcune novità essenziali.

- **Riserve** → disciplina nuova (semi-ritorno al passato) (all. II.14).
- **Contabilità** → Da coordinare con digitalizzazione (all. II.14).
- **Accordo bonario** → Eliminato obbligo di agire in giudizio nei 60 giorni da rifiuto proposta (art.210)
- Superamento della disciplina del DM 49/2018 → non è più il capitolato a disciplinare le riserve.
- Fatti istantanei e fatti continuativi.
- Obbligo scrivere riserve indicando: ragioni precise, quantificazione.
- Obbligo trascrivere su Registro di contabilità.

RITORNO AL PASSATO (207/2010)

MA NON E' STABILITO TERMINE PER ESPLICITAZIONE RISERVE !

- L'all. II. 14, all'art. 12 richiama i documenti contabili "soliti" e prevede che la contabilità debba essere tenuta con strumenti elettronici (piattaforme, anche telematiche, interoperabili).
- Tale disposizione (identica a quella del DM 49/2018) tuttavia andrà coordinata con gli obblighi sulla digitalizzazione (dal 1 gennaio 2024) ed il BIM.
- Ultima annotazione sul punto, il brogliaccio delle misure viene sostituito con il verbale delle misure (prese in cantiere).
- Infine il Registro di contabilità (in caso di mancato utilizzo di strumenti informatici, motivato e da comunicare ad Anac) può essere compilato su un documento le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate da RUP ed Impresa.

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: alcune novità essenziali.

-Sospensione lavori → Novità importante (art. 121 – Aal. II.14)

N.B. La sospensione lavori (**di qualunque genere**) se dura oltre un quarto del tempo contrattuale oppure oltre 6 mesi, consente all'esecutore di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza indennità (art. 121 - All. II.14) → **Prima solo per sospensione del RUP** (ragioni di pubblico interesse).

Trattasi di una innovazione volta, verosimilmente, a depotenziare il contenzioso, consentendo all'impresa di sciogliersi (senza indennità) dal contratto, prescindendo dalla motivazione posta alla base della sospensione medesima.

La sospensione lavori negli appalti sopra soglia è disposta dal RUP previo parere del CCT (collegio consultivo tecnico) (artt. 121, 216 - All. II.14, V.2) → Negli appalti sopra la soglia europea (art. 14), ogni tipologia di sospensione non può essere decisa se non è stato acquisito il parere del CCT. Ne discende l'importanza che il Collegio sia costituito sin dall'avvio delle opere. Tale disposizione si applica anche ai servizi e forniture di valore sopra 1 milione di euro (il CCT diventa infatti obbligatorio anche per tali affidamenti).

La sospensione per gravi ragioni tecniche è soggetta a parere del CCT (artt. 121, 216 - All. II.14, V.2) → Qualora l'interruzione dei lavori sia legata a gravi ragioni tecniche che possono incidere sulla realizzazione delle opere e laddove le parti non trovino un accordo per superare l'ostacolo, è obbligatorio acquisire il parere del CCT. Tale disposizione si applica anche ai servizi e forniture di valore sopra 1 milione di euro (il CCT diventa infatti obbligatorio anche per tali affidamenti).

La proroga del termine di ultimazione dei lavori negli appalti sopra soglia deve essere valutata previo parere del CCT (artt. 121, 216 - All. II.14, V.2) → Il RUP, negli appalti sopra soglia, prima di accogliere o negare l'istanza di proroga dell'esecutore deve acquisire il parere del Collegio. Tale disposizione si applica anche ai servizi e forniture di valore sopra 1 milione di euro (il CCT diventa infatti obbligatorio anche per tali affidamenti).|

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: alcune novità essenziali.

-Il Direttore dei lavori coincide con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione solo per contratti di importo inferiore a 1 milione di Euro (art. 114) → Tale sovrapposizione di ruoli non è consentita quindi per appalti sopra la soglia indicata, nei lavori c.d. complessi (definizione prevista all'All. I.1) e con rischi di interferenze (? – previsione quest'ultima non molto chiara).

-Esecuzione completamento → (art 124). In caso di «insolvenza», «risoluzione» del contratto, le stazioni appaltanti possono prevedere (nel bando) che l'interpello e l'affidamento per la prosecuzione dell'opera avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

-Anticipazione → (art. 125). Sino al limite del 30%.

-Premio → (art 126). Possibilità di prevedere il premio di accelerazione (penale)

Inoltre.

-Settori speciali, PPP, Collegio Consultivo Tecnico, ANAC

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: alcune novità essenziali.

-Settori speciali → (art 141 e ss). Maggiore flessibilità. Più chiarezza (non più richiami ad altre norme del codice). Importanza del Regolamento. Lotti: non necessita motivazione. Incentivi.

Si applicano norme specifiche da art 141 a 173.

Si applicano, tra l'altro, norme del Codice su:

- principi generali (art 1-12, tranne art. 6);
- progettazione (art 41 e ss);
- appalto integrato, verifica, validazione e incentivi tecnici (artt. 42-46);
- operatori economici (artt. 65-69);
- Requisiti di ordine generale (artt. 94-98), nei limiti degli artt. 167,168,m69;
- Subappalto, modifiche/varianti, risoluzione (artt. 119,120,122).
- Definizione illeciti professionali.